

CONTRIBUTO INTERPRETATIVO IN MERITO ALL'ART. 39, COMMA 4, R.R. 3/2022

L' art. 39, comma 4, r.r. 3/2022 prevede che *“Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 3, gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta la qualità di erede, unitamente all'originale del titolo abilitativo. Nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, fino alla pendenza del termine di accettazione dell'eredità ovvero per la durata di gestione provvisoria dell'impresa individuale, gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, unitamente all'originale del titolo abilitativo. In caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, gli aventi diritto possono svolgere l'attività presentando la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario unitamente all'originale del titolo abilitativo”*.

Tale disposizione impone di dover coordinare il comma 3 dello stesso articolo alle diverse tipologie previste dal comma 4.

Pertanto, nel caso di gestione provvisoria dell'impresa individuale l'avente diritto può esercitare l'attività se in possesso di:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- originale del titolo abilitativo

Ricorrendone la fattispecie (se al termine del periodo di gestione provvisoria si opta per il subentro), la comunicazione di subentro dovrà essere presentata al Suap competente entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza della gestione provvisoria.